



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA  
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI  
AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI  
GIUGGIANELLO.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/12/2022**



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

## **Indice**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Deroghe all’applicazione del presente regolamento .....	3
Art. 3 – Elenco degli Avvocati esterni. Formazione ed aggiornamento .....	4
Art. 4 - Domanda d’iscrizione nell’elenco degli Avvocati esterni .....	5
Art. 5 - Costituzione in giudizio, rappresentanza legale ed affidamento incarichi. 7	
Art. 6 - Disciplinare d’incarico.....	9
Art. 7 - Cancellazione dall’elenco degli Avvocati esterni .....	11
Art. 8 - Tutela della privacy.....	11
Art. 9 – Pubblicità. ....	11
Art. 10 – Disposizioni transitorie e di rinvio.....	12



## **COMUNE DI GIUGGIANELLO (Provincia di Lecce)**

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in coerenza con l'art. 4 del d.lgs. n° 50 del 2016 e, quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, attraverso cui il Comune di Giuggianello, considerata l'assenza di un'Avvocatura interna per carenza di specifiche figure professionali, procede all'affidamento degli incarichi legali per resistere o promuovere liti (anche stragiudiziali) ai fini della tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia; il presente regolamento trova applicazione anche nei casi in cui il Comune di Giuggianello debba conferire un incarico per la difesa delle proprie ragioni in sede stragiudiziale come può essere la richiesta di un parere *pro veritate*.
3. L'iscrizione nell'Elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
4. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

### **Art. 2 – Deroghe all'applicazione del presente regolamento**

1. Il Comune, in ogni caso, si riserva, sulla base di adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, oppure cultori



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

della materia.

2. Inoltre, in caso di esiguità del numero di iscritti al suddetto elenco, il Comune di Giuggianello si riserva la facoltà di contattare professionisti non inseriti nel suddetto elenco, anche al fine di rispettare il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi legali.

3. Può costituire ipotesi derogatoria della disciplina di cui al presente regolamento, inoltre, la necessità, per il Comune di Giuggianello, di conferire un incarico legale, nell'ambito di controversie che vedano coinvolti, nella medesima posizione, una pluralità di Enti, i quali, anche per conseguire delle economie di spesa, oppure per motivi attinenti alla specificità del contenzioso, decidano di avvalersi di un unico legale.

4. Sono, infine, esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs n. 50 del 2016, con riferimento ai quali si applica integralmente la disciplina del citato decreto legislativo.

**Art. 3 – Elenco degli Avvocati esterni. Formazione ed aggiornamento**

1. Potranno chiedere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni. L'elenco è articolato in più sezioni, ciascuna corrispondente ad una o più specifiche tipologie di contenzioso, come previsto nel successivo comma.

2. Le materie di diritto di interesse dell'ente, corrispondenti alle diverse sezioni del costituendo elenco, sono:

**SEZIONE A** - Contenzioso e consulenza in materia civile (*Assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché patrocinio presso le Magistratura civile: Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello e Cassazione civile*);

**SEZIONE B** – Contenzioso e consulenza in materia di diritto del lavoro (*Assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché patrocinio presso il Tribunale quale giudice del lavoro – Corte di appello – Cassazione civile*);

**SEZIONE C** – Contenzioso e consulenza in materia amministrativa (*Assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché patrocinio presso la Magistratura amministrativa: TAR, Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche nonché in caso di ricorsi amministrativi e*



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

*ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica);*

**SEZIONE D** – Contenzioso e consulenza in materia penale (*Assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché patrocinio presso le Magistrature penale: Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello e Cassazione penale, anche ai fini della costituzione di parte civile*);

**SEZIONE E** – Contenzioso e consulenza in materia tributaria (*Assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché patrocinio presso: la Commissione provinciale tributaria – Commissione regionale tributaria e Cassazione*).

3. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
4. Per l'affidamento di incarichi finalizzati alla difesa stragiudiziale, l'Amministrazione potrà individuare il professionista attingendo da qualsiasi sezione, ferma restando la necessità della corrispondenza tra la materia oggetto della controversia stragiudiziale e le specifiche competenze del legale individuato.
5. La tenuta dell'elenco sarà curata dal Responsabile dell'Unità operativa "Affari generali", ovvero da un diverso dipendente espressamente individuato quale Responsabile del Procedimento, che provvederà anche al relativo aggiornamento.
6. L'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà un elenco aperto; di conseguenza le richieste di iscrizione, nelle modalità fissate dal presente Regolamento, potranno pervenire in qualsiasi momento, fermo restando che all'aggiornamento dell'elenco si provvederà periodicamente.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di dare diffusione e garantire la massima pubblicità dell'elenco, sarà pubblicato, sull'albo pretorio del Comune e sulla home page del relativo sito istituzionale, un apposito avviso.
8. Inoltre, sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco provvedere ad inviare, qualora lo ritenga opportuno, un nuovo curriculum; in difetto, in sede di attivazione del procedimento per l'affidamento di eventuali incarichi legali, si continuerà a valutare il professionista sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

**Art. 4 - Domanda d'iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni**

1. Ciascun professionista o studio associato che richiede l'iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni, potrà chiedere di essere iscritto a non più di tre sezioni dello stesso.



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

2. La domanda debitamente sottoscritta dall'istante deve essere redatta in lingua italiana secondo il modello allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Alla domanda devono essere allegati:

- il *curriculum vitae* (da cui si possa evincere, con chiarezza, il tipo di attività nella quale il professionista sia specializzato; per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i *curricula* di ciascun componente);

- copia della polizza assicurativa;

3. copia del documento d'identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

4. Nell'allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco comunale, i quali devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione stessa. È fatto obbligo al professionista iscritto di comunicare al Comune di Giuggianello la perdita per qualsiasi motivo, di uno o più, dei requisiti prescritti. Il Comune di Giuggianello, con riferimento alle dichiarazioni rese dai legali in sede di presentazione della domanda di iscrizione, si riserva sia la facoltà di richiedere la dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti oggetto di autocertificazione, sia dei titoli ed esperienze maturate che sono state dichiarate nella domanda; qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante non verrà incluso nell'elenco, ovvero, se già inserito, sarà escluso.

5. Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali:

a) a mezzo pec all'indirizzo [segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it);

b) a mano, mediante consegna all'Ufficio protocollo, in plico chiuso e riportante la seguente dicitura: *“Domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni del Comune per il conferimento di incarichi legali”*;

c) a mezzo servizio postale presso il protocollo dell'Ente, in plico chiuso e riportante la seguente dicitura: *“Domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni del Comune per il conferimento di incarichi legali”*.

6. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile, in sede di aggiornamento periodico dell'elenco. L'elenco formato verrà approvato con



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

determinazione del Responsabile ed aggiornato periodicamente.

**Art. 5 - Costituzione in giudizio, rappresentanza legale ed affidamento incarichi**

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, autorizza la proposizione di cause e ricorsi, ovvero la costituzione in giudizi che da terzi siano stati incardinati. La relativa proposta da sottoporre alla deliberazione della Giunta Comunale dovrà essere istruita, predisposta e munita del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio cui si riferisce il contenzioso, sia esso giudiziale o stragiudiziale.

2. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante del Comune ed, in quanto tale, è competente a conferire il mandato al legale, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti.

3. L'individuazione del professionista da incaricare avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n° 50 del 2016, della disciplina dettata dal presente regolamento e sulla base dei criteri che si riportano di seguito:

- a) esperienze risultanti dal curriculum, in relazione alla tipologia del giudizio per cui si procede ad incarico;
- b) casi di evidente consequenzialità (ad esempio nelle ipotesi di impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- d) puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali già affidati;
- e) foro di competenza della causa da affidare: avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati aventi il principale domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità giudiziaria adita;

4. In tutti i casi in cui occorra conferire un incarico legale, il Responsabile dell'U.O. Affari generali individua, sulla base dei requisiti posseduti in relazione alla materia della controversia in questione ed in base al valore della controversia, ed in ossequio alla normativa prevista dall'art. 36 , comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici - almeno due nominativi cui inviare la lettera d'invito a presentare la propria migliore offerta assumendo quale valore di base i valori di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 10/3/2014, n. 55 e s.m.i. con eventuale riduzione dell'offerta esclusivamente in ribasso pur nel rispetto dei compensi minimi previsti dal precitato



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

decreto ministeriale.

5. L'importo dell'onorario, determinato all'esito del procedimento attivato ai sensi del presente Regolamento, sarà ridotto del 20% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

6. Nelle ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi, sia pur stretti e semplificati, richiesti dall'attuazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, il Responsabile dell'U.O. Affari generali potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico adeguatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione, individuando l'affidatario tra gli avvocati iscritti nell'elenco comunale.

7. In ossequio al principio della rotazione, i nominativi invitati, individuati in base alle specifiche competenze ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, agli incarichi e/o collaborazione con altri Enti pubblici nelle stesse materie, al buon esito di precedenti incarichi, oppure ad ipotesi di evidente consequenzialità (ad es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti, verranno accantonati per i conferimenti successivi, fino al ritorno ciclico ad essi.

8. La lettera d'invito conterrà: le indicazioni circa la natura della controversia (anche potenziale), il valore della stessa, il termine di scadenza per la presentazione del preventivo.

9. Il preventivo formulato dagli avvocati dovrà fare riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, legge n. 247/2012) e comprendere anche le eventuali spese di domiciliazione, la quantificazione degli oneri accessori (IVA, CPA) e delle spese forfettarie ed esenti da imposte a qualsiasi titolo, in modo da fornire all'Amministrazione il quadro complessivo del prezzo richiesto dall'offerente.

10. L'incarico è conferito all'avvocato che abbia presentato il preventivo più basso. Con determinazione del Responsabile dell'U.O. Affari generali sarà individuato l'avvocato cui affidare l'incarico con la relativa motivazione.

11. Nelle ipotesi in cui il Comune avesse necessità di procedere ad impugnazioni, ovvero ad una costituzione in un giudizio nella qualità di appellato, oppure nelle ipotesi di complementarietà rispetto ad altri contenziosi per cui il Comune abbia già affidato un





**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

incarico legale, si potrà prescindere dalla richiesta di più preventivi, fermo restando che il legale dovrà comunque far pervenire un preventivo per l'eventuale attività da svolgere, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al presente Regolamento.

12. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

13. Anche dopo aver acquisito i preventivi da parte dei legali, il Comune conserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento (ad esempio formulando una nuova richiesta di preventivi ad altri legali iscritti nell'elenco qualora siano pervenute offerte non ritenute congrue), senza che gli avvocati contattati possano pretendere o vantare alcunché nei confronti del Comune di Giuggianello.

**Art. 6 - Disciplinare d'incarico**

1. A seguito della determinazione del Responsabile dell'U.O. Affari generali di cui al comma 10 dell'art. 5, verrà stipulato il disciplinare di incarico tra l'Amministrazione (nella persona del Responsabile dell'Ufficio cui si riferisce il contenzioso o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del Segretario Comunale) e l'Avvocato affidatario dell'incarico legale, precedentemente individuato con la determinazione del Responsabile del Responsabile dell'U.O. Affari generali.

2. Il disciplinare dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, già determinati all'atto del conferimento dell'incarico disposto con la determinazione del Responsabile dell'U.O.

3. Il contratto di affidamento dell'incarico legale regolerà i rapporti tra l'Amministrazione e il professionista incaricato, secondo le disposizioni ivi contenute, in ossequio alla normativa vigente (codice civile, d.lgs. n. 50/2016, ANAC, d.lgs. n. 267/2000).

4. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

5. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dall'art. 6, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività



**COMUNE DI GIUGGIANELLO  
(Provincia di Lecce)**

espletata.

6. Gli obblighi del professionista incaricato sono:

a) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e delle controparti, verbali di udienza ecc.);

b) aggiornare l'Ente sulle attività svolte e sul rischio di soccombenza per consentire di accantonare le risorse necessarie per fare fronte ad ipotesi di eventuale soccombenza;

c) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio;

d) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;

e) predisposizione eventuale di atti di transazione se consigliato dal legale incaricato e ritenuti utili e vantaggiosi per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;

f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

g) nelle ipotesi di condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune (liquidate senza distrazione in favore dell'Avvocato), predisporre, alla fine del giudizio, la nota spese da comunicare alle controparti;

h) rilascio del parere legale *pro veritate* nei termini previsti e concordati;

7. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente con rimborso delle spese sostenute.

8. In applicazione del principio dell'equo compenso, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite a carico della controparte, qualora le stesse siano maggiori rispetto



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

all'importo che il Comune ha pattuito con il legale incaricato, tali maggiori somme dovranno comunque essere riconosciute all'avvocato incaricato, a condizioni che le stesse vengano recuperate dalla controparte.

**Art. 7 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati esterni.**

1. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

2. Inoltre, la cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile dell'U.O. Affari generali nei casi in cui essi:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitti di interessi;
- e) si siano resi responsabili di gravi inadempienze.

3. La cancellazione comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito quando sia decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

**Art. 8 - Tutela della privacy.**

1. Ai sensi del d.lgs. n°196 del 2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio competente e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto, ovvero per gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile dell'U.O. Affari generali quale responsabile del procedimento in oggetto.

**Art. 9 – Pubblicità.**

1. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line, sulla *home page* del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente nonché mediante trasmissione all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente per la diffusione ai legali del foro.



**COMUNE DI GIUGGIANELLO**  
**(Provincia di Lecce)**

**Art. 10 – Disposizioni transitorie e di rinvio**

1. In fase di prima applicazione, a seguito della esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, si provvederà alla pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, sull'albo pretorio del Comune, sulla *home page* del relativo sito istituzionale, oltre alla pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, di un apposito avviso per acquisire le domande di iscrizione nell'elenco comunale. Lo stesso avviso sarà poi pubblicato negli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Qualora nella fase di prima attuazione del presente Regolamento dovesse presentarsi la necessità, per il Comune di Giuggianello, di procedere all'affidamento di un incarico legale prima che sia decorso il termine di 30 giorni di pubblicazione dell'avviso, l'Ente, osservando comunque i criteri dettati dal presente Regolamento, procederà a richiedere dei preventivi ad almeno due avvocati che abbiano già presentato la propria domanda di iscrizione, ancorché non si sia ancora provveduto alla formazione dell'elenco.
3. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico di volta in volta stipulato.